

Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza per l'acquisizione della VIA per un progetto di impianto eolico

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. V 7 marzo 2025, n. 520 - Tenca, pres. ed est. - Asja Castellana Polizzi S.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Commissione Tecnica Pnrr Pniec (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità dell'inerzia serbata dall'Amministrazione sull'istanza per l'acquisizione della VIA per un progetto di impianto eolico.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che il 28/12/2022 parte ricorrente ha dato impulso al procedimento per la realizzazione di un impianto eolico di 7 aerogeneratori per 49 Mw, allocati nei Comuni in epigrafe;
- che la fase di consultazione al pubblico (dopo la pubblicazione del terzo avviso susseguente alle integrazioni) è terminata il 5/12/2023;
- che, da quel momento, sarebbe iniziata un'inspiegabile fase di stallo perdurante fino ad oggi;
- che ancora non è stato rilasciato il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;
- che la Società agisce pertanto in giudizio per vedere affermata l'illegittimità dell'inerzia serbata dall'autorità competente, e chiede di condannarla a concludere il procedimento entro 30 giorni;
- che formula, altresì, istanza di rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui agli artt. 33 e 25 comma 2-ter del D. Lgs. 152/2006 e, più in generale, all'art. 2-bis, co. 1-bis della L. 241/90;
- che la somma corrisponde a € 15.801,57, pari al 50% del contributo versato per gli oneri istruttori pari a € 31.603,15 (doc. 5a e 5b in atti);

Dato atto:

- che l'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale, depositando solo alcuni documenti;
- che, nella discussione orale in Camera di consiglio, i legali presenti non hanno rappresentato ulteriori evoluzioni dell'iter procedimentale;

Considerato:

- che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
- che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, il procedimento di VIA prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica (art. 25, comma 2-bis), e tale termine decorre dal giorno successivo alla conclusione della consultazione medesima coincidente con l'ultimo giorno utile per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico o di altri soggetti interessati; in ogni caso va rispettato, agli stessi fini, il termine di 130 giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23;
- che il Ministero della Cultura, nell'esercizio delle sue competenze, è tenuto a esprimere il proprio parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); detto termine decorre dalla data in cui lo schema di provvedimento di VIA è trasmesso formalmente dalla Commissione Tecnica al Ministero;
- che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria (art. 25, comma 2-bis); nel caso di inerzia delle autorità consultate lo stesso Ministero è tenuto, in qualità di autorità titolare del potere sostitutivo, a intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l'inerzia (art. 25, comma 2-quater); termine che decorre dal giorno successivo a quello ultimo entro cui il MASE avrebbe dovuto concludere i propri adempimenti;
- che tali termini, definiti in modo tassativo dal legislatore, mirano a garantire la tempestiva conclusione del procedimento amministrativo, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'interesse della parte privata ad ottenere una rapida decisione sulla istanza proposta.
- che, nel caso di specie, i termini procedurali sinteticamente riportati non sono stati rispettati;
- che, in particolare, i) la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica, terminata il 5/12/2023, e quindi entro il 4/1/2024; ii) il MASE, tramite il competente direttore generale, avrebbe dovuto raccogliere il concerto necessario per l'adozione del provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema predisposto dalla Commissione; poiché la Commissione non ha adottato lo schema entro il termine di 4/1/2024, il termine per il MASE sarebbe scaduto il 3/2/2024,



ma anche tale adempimento non è stato rispettato; iii) infine, il titolare del potere sostitutivo, non è intervenuto per adottare il provvedimento di VIA entro 30 giorni ulteriori, ossia entro il 4/3/2024, nonostante l'inerzia delle autorità consultate;

- che il 29/3/2024 è comunque decorso il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del terzo avviso al pubblico e della relativa documentazione (20/11/2023), e risultano spirati il 28/5/2024 pure i 60 giorni (30 + 30) assegnati al MASE e al titolare del potere sostitutivo;

Tenuto conto:

- che, come evidenziato da T.A.R. Sardegna, sez. I – 15/7/2024 n. 547, in fattispecie in tutto analoghe a quella all'esame, la giurisprudenza ha precisato che *“Il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (...). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del M.A.S.E.”* (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, “ex multis”, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 588/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670);
- che si richiama, in proposito, anche T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I – 24/4/2024 n. 293, nonché il precedente di questa Sezione 25/9/2024 n. 2625;

Evidenziato:

- che parte ricorrente ha inoltre richiesto il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati, come previsto dall'art. 25 comma 2-ter, del D. Lgs. 152/2006, in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA;
- che, dichiarando un importo totale di € 31.603,15, ha calcolato il rimborso spettante in € 15.801,57, e tale calcolo risulta corretto, poiché corrisponde esattamente al 50% della somma versata, come comprovato dalla documentazione allegata (cfr. all.ti 5a e 5b fasc. ricorrente).
- che, pertanto, anche la domanda di indennizzo va accolta, stante l'inosservanza dei termini del procedimento (cfr. per un precedente in termini, sentenza di questa Sezione 23/1/2025 n. 178);

Ritenuto:

- che, in definitiva, il dirigente preposto del MASE ovvero l'organo titolare del potere sostitutivo hanno l'obbligo giuridico di ultimare il procedimento – coordinandosi tra loro – nel termine indicato nel dispositivo;
- che non si ritiene, in questa fase, di nominare un Commissario *ad acta* (mancando tra l'altro una specifica istanza), riservandosi questo T.A.R. di provvedere – dietro semplice istanza della parte interessata – ove l'inerzia perduri;
- che è opportuno rammentare come: a) ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dell'art. 2 L. 241/1990 si prevede che *“Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”* al fine delle valutazioni di competenza in ordine alla responsabilità amministrativa o alla sussistenza di un danno erariale; b) ai sensi del comma 9 dello stesso art. 2 della l. n. 241/1990 si prevede che *“La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”*.
- che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle amministrazioni convenute;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:

- dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- assegna al detto Ministero il termine di quindici (15) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per riattivare il procedimento di VIA e l'ulteriore termine di novanta (90) giorni per concluderlo, previa acquisizione dei pareri delle autorità competenti o, in caso di loro inadempimento, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi;

Condanna il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di € 15.801,57;

Condanna l'amministrazione statale resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali di avvocato; oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;

Dispone, a cura della Segreteria, l'adempimento di cui all' art. 2 comma 8 della L. 241/90, al passaggio in giudicato della presente sentenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

